Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/1551

10.7.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1551 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2026

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il rinnovo dell'esclusione temporanea delle offerte di forniture di idrogeno provenienti dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia dalla raccolta attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 ([1]), in particolare l'articolo 54, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha istituito il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/1789 («meccanismo»), da attuare nell'ambito delle attività della Banca europea dell'idrogeno ([2]). Il meccanismo è stato avviato nel luglio 2025. Il suo obiettivo è aumentare la trasparenza della domanda, dell'offerta, dei flussi e dei prezzi dell'idrogeno. Il meccanismo svolge un ruolo di coordinamento collegando, elaborando e rendendo accessibili le informazioni sulla domanda e sull'offerta di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di derivati dell'idrogeno trasmesse dagli attori seguenti: acquirenti stabiliti nell'Unione; parti contraenti della Comunità dell'energia; fornitori interni e internazionali. L'attuazione e il funzionamento del meccanismo devono essere conformi alle norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2) Per «fornitura di idrogeno» si intende la vendita ai clienti, compresa la rivendita, di idrogeno, anche sotto forma di vettori di idrogeno organico liquido o idrogeno liquido e di derivati dell'idrogeno tra cui l'ammoniaca o il metanolo ([3]).

(3) La Russia e la Bielorussia producono ingenti volumi di idrogeno e suoi derivati (come l'ammoniaca) a partire da combustibili fossili. Esistono inoltre possibilità di vendita e fornitura di quantità significative di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e relativi derivati provenienti da tali paesi. Non è escluso che parte di questi volumi di idrogeno e derivati dell'idrogeno sia esportata anche nell'Unione.

(4) L'esperienza in materia di approvvigionamento energetico dalla Russia e dalla Bielorussia insegna che la Russia ha sfruttato la dipendenza dell'Unione dalle sue esportazioni di energia come strumento di manipolazione e di coercizione. La Russia ha sistematicamente abusato delle dipendenze a scapito dell'economia e della sicurezza economica dell'Unione e ha utilizzato le relazioni di fornitura energetica con i partner unionali per manipolare i mercati e indebolire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione.

(5) C'è il rischio che la Russia e la Bielorussia provino a creare relazioni commerciali e dipendenze analoghe per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e relativi derivati, che potrebbero essere usate per manipolare i mercati.

([1]) GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj.

([2]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Banca europea dell'idrogeno [COM(2023) 156 final del 16.3.2023].

([3]) Articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).

(6) Consentire che le forniture provenienti dalla Russia o dalla Bielorussia siano messe a disposizione attraverso il meccanismo permetterebbe ai due paesi di affermarsi con forza sul mercato dell'Unione, facilitando i tentativi di manipolare il nascente mercato dell'idrogeno.

(7) Poiché l'idrogeno è spesso utilizzato da grandi clienti industriali e il mercato dell'idrogeno è molto meno liquido di quello del gas naturale, nuove relazioni di dipendenza dalle forniture russe o bielorusse potrebbero consentire a tali paesi di portare avanti loro strategia tesa a mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione manipolando i mercati, interrompendo le forniture energetiche o strumentalizzandole in altri modi.

(8) Sebbene tali rischi sussistano anche nel caso di quote minori rispetto ai volumi complessivi, la raccolta delle offerte di fornitura di idrogeno russo e bielorusso attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno potrebbe aumentare in modo significativo il ruolo e la visibilità della Russia e della Bielorussia sul mercato dell'idrogeno dell'Unione. Ciò sarebbe in contrasto con gli sforzi compiuti dall'Unione per affrancarsi dalla dipendenza dalle importazioni di energia russa ([4]) ed evitare nuove dipendenze dalle forniture energetiche provenienti da Russia e Bielorussia ([5]).

(9) Il 22 luglio 2025 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2025/1486 ([6]), con la quale ha escluso per un periodo di un anno le offerte di forniture di idrogeno provenienti dalla Russia o dalla Bielorussia dalla raccolta attraverso il meccanismo.

(10) Alla luce della situazione geopolitica e tenuto conto del persistere dei rischi connessi alle consegne di energia dalla Russia e dalla Bielorussia, è necessario rinnovare l'esclusione temporanea delle offerte di forniture di idrogeno provenienti da questi due paesi dalla raccolta attraverso il meccanismo così da tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e la sua sicurezza dell'approvvigionamento.

(11) Il rinnovo dell'esclusione temporanea non perturberebbe indebitamente il corretto funzionamento del mercato interno dell'idrogeno e non comprometterebbe la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare perché il mercato dell'idrogeno dell'Unione è ancora allo stadio iniziale e le forniture provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia sono molto limitate. Il rinnovo rispetta inoltre il principio della solidarietà energetica ([7]) in quanto la decisione è adottata nell'interesse dell'Unione per quanto riguarda il meccanismo, senza alcun impatto indebito sul diritto degli Stati membri o dei loro operatori economici di intraprendere scambi di idrogeno, compreso quello rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, e relativi derivati con paesi terzi al di fuori del meccanismo volontario. La presente decisione è altresì adottata nel rispetto dei diritti e degli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

(12) Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1789, la Commissione ha tenuto debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle sue valutazioni, e può proporre di rinnovare la presente decisione in casi giustificati anche al fine di allineare la misura ad altre politiche dell'Unione, come la tabella di marcia REPowerEU ([8]), che mira a rendere l'UE sempre più indipendente dall'energia russa con misure che sostengano l'abbandono graduale delle importazioni di gas, nucleare e petrolio al fine di ridurre i rischi di strumentalizzazione delle forniture energetiche, e il regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]),

([4]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano REPowerEU» [COM(2022) 230 final del 18.5.2022].

([5]) Considerando 71 del regolamento (UE) 2024/1789.

([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/1486 della Commissione, del 22 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione temporanea delle offerte di forniture di idrogeno provenienti dalla Federazione russa o dalla Bielorussia dalla raccolta attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno (GU L, 2025/1486, 23.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1486/oj).

([7]) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598, punto 71.

([8]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia» [COM(2025) 440 final/2 del 12.5.2025].

([9]) Regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 gennaio 2026, relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e alla preparazione dell'abbandono graduale delle importazioni di petrolio russo, al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (GU L, 2026/261, 2.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/261/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le offerte di forniture di idrogeno provenienti dalla Federazione russa o dalla Repubblica di Bielorussia sono escluse dalla raccolta attraverso il meccanismo di sostegno allo sviluppo del mercato dell'idrogeno fino al 30 luglio 2027.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN